

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**211/2024/R/EEL**

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ  
PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.34-BIS DEL  
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162 E S.M.I.,  
IN TEMA DI AGEVOLAZIONI PER LA FORNITURA DI ENERGIA  
ELETTRICA ALLE INFRASTRUTTURE DI *COLD IRONING***

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del  
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente 28 maggio 2024, 209/2024/R/EEL

Mercati di incidenza: energia elettrica

*28 maggio 2024*

### ***Premessa***

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2024, 209/2024/R/EEL.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **30 giugno 2024**.*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.*

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Servizi di sistema e monitoraggio Energia  
Piazza Cavour 5 - 20121 - Milano***

*email: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)*

*sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### **a) Base giuridica e finalità del trattamento**

##### ***a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni***

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

##### ***b. Pubblicazione delle osservazioni***

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

##### ***c. Modalità della pubblicazione***

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

#### **b) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

**c) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

**d) Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

**e) Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza di Cavour 5, 20121 Milano, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## **INDICE**

<b>PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI</b>	<b>6</b>
<b>1. Ambito della consultazione e struttura del documento</b>	<b>6</b>
<b>2. Acronimi e definizioni</b>	<b>6</b>
<b>PARTE II ILLUSTRAZIONE E ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>7</b>
<b>3. Quadro normativo attualmente vigente</b>	<b>7</b>
<b>4. Analisi delle disposizioni normative</b>	<b>9</b>
<b>PARTE III ORIENTAMENTI ATTUATIVI</b>	<b>11</b>
<b>5. Accreditamento dei soggetti beneficiari</b>	<b>11</b>
<b>6. Riconoscimento degli sconti sugli OGS</b>	<b>12</b>

## **PARTE I**

### **ASPETTI INTRODUTTIVI**

#### **1. Ambito della consultazione e struttura del documento**

- 1.1 Il presente documento si inserisce nel contesto della normativa relativa alle agevolazioni dei sistemi di elettrificazione delle banchine portuali, a fini di alimentazione da terra delle navi ormeggiate (c.d. *cold ironing*), introdotto in prima istanza con il decreto legge n. 162/2019 (decreto “milleproroghe”, nel seguito: DL 162/2019), successivamente modificato e integrato (cfr. la descrizione del quadro normativo di cui al successivo Capitolo 3). La messa a punto della disciplina di agevolazione per il *cold ironing* rientra negli obiettivi del PNRR (milestone M1C2-11, sottopunto v; scadenza Q4- 2024).
- 1.2 Pur essendo la disciplina di agevolazione ancora in attesa di autorizzazione da parte delle competenti autorità europee per la verifica di compatibilità con le Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia, l’ambiente e il clima (CEEAG), assumendo che questa possa giungere in tempi stretti e in considerazione delle scadenze indicate dal PNRR per l’entrata in vigore (entro la fine del 2024), l’Autorità ritiene opportuno procedere fin d’ora a sottoporre a consultazione pubblica i propri orientamenti relativi ai principali aspetti implementativi.
- 1.3 Il documento viene articolato in parti e capitoli; oltre alla presente parte introduttiva:
- la Parte II, nella quale viene illustrato il quadro normativo inerente alle agevolazioni economiche per la fornitura di energia elettrica alle infrastrutture di “*cold ironing*” e ne vengono analizzati gli elementi più rilevanti ai fini dell’intervento regolatorio di ARERA;
  - la Parte III, nella quale vengono presentati gli orientamenti generali e le proposte puntuali formulate da ARERA per l’attuazione del quadro normativa.

#### **2. Acronimi e definizioni**

**AdSP** = Autorità di Sistema Portuale

**CSEA** = Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali

**GdI** = gestore di infrastruttura di *cold ironing*

**IdC** = infrastruttura di *cold ironing*; dotata di 1 o più punti di alimentazione per navi

**OGS** = oneri generali di sistema, cioè somma delle componenti  $A_{\text{sos}}$  e  $A_{\text{rim}}$ , come definite nella delibera 481/2017/R/eel

**PNRR** = Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

**POD** = punto di connessione alla rete elettrica (*point of delivery*)

**SDC** = sistema di distribuzione chiusa

## PARTE II ILLUSTRAZIONE E ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 3. Quadro normativo attualmente vigente

3.1 L'art. 34-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51) e successivamente modificato e integrato (da ultimo con la Legge 30 dicembre 2023, n. 214, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*”) (nel seguito indicato come DL 162/2019) stabilisce quanto segue:

**“Art. 34-bis (Cold ironing)**

**01.** *Per **infrastruttura di cold ironing** si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.*

*L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il **gestore dell'infrastruttura** di cui al primo periodo è:*

- a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;*
- b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.*

**1.** *Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere **uno sconto**, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, **sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema** di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, **applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture** di cui al comma 01 del presente articolo.*

**1-bis.** *I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni*

*di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.*

*2. Alla voce: "Energia elettrica" dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:*

*"per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh".*

*3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.*

*4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti. “*

3.2 Con riferimento a quanto disposto in materia di accise dai commi 2 e 3 dell'art.34-bis sopra riportato, il 23 novembre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2058 che autorizza l'Italia ad applicare all'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, un'aliquota d'imposta ridotta<sup>1</sup>:

*“Articolo 1*

*L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto («elettricità erogata da impianti di terra»), a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.*

*Articolo 2*

*La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.”*

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021D2058>



- 3.3 Come anche espressamente previsto dal comma 4 del succitato art. 34-bis, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto a notificare la misura alla Commissione Europea (procedura *State Aid* SA.105117) ma, nel momento in cui questo documento viene pubblicato, non risulta ancora adottata la decisione europea in merito alla compatibilità delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 34-bis con la disciplina europea sugli Aiuti di Stato.
- 3.4 Come anticipato nella parte introduttiva, con la revisione del PNRR approvata nel mese di dicembre 2023<sup>2</sup>, è stato previsto che entro la fine del 2024 entri in vigore la riforma indicata come “**MIC2-11 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza - Cold ironing: v) Entrata in vigore di incentivi normativi per l'utilizzo dei servizi di cold ironing nei porti**”.
- 3.5 E' da sottolineare che il richiamato art. 34-bis del DL 162/2019 è stato modificato in modo rilevante dall'art. 3 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (legge 30 dicembre 2023, n. 214), raccogliendo suggerimenti formulati dall'Autorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come evidenziato nella Memoria di audizione di ARERA del 12 settembre 2023, n. 401/2023/I/com.
- 3.6 Il tema del *cold ironing* rientra nel più generale obiettivo di decarbonizzazione della domanda, ed è stato oggetto anche di considerazioni nei documenti di consultazione dell'Autorità n. 449/2022/R/eel e n. 540/2023/R/eel.

#### 4. **Analisi delle disposizioni normative**

- 4.1 L'art.34-bis del DL 162/2019, riportato nel precedente capitolo, prevede l'introduzione di misure agevolative tese a ridurre il costo per la fornitura di energia elettrica sostenuto dai gestori delle infrastrutture di *cold ironing*, cioè degli impianti installati presso le banchine portuali e adibiti all'alimentazione di navi ferme in porto. Tale riduzione di costo dovrebbe avvenire tramite l'applicazione di sconti alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (OGS); l'entità di tali sconti sarà oggetto (sia in intensità che in durata) della Decisione europea a conclusione del procedimento SA.105117).
- 4.2 Prescindendo dalla entità degli sconti, la normativa fornisce diversi elementi utili per definire le modalità applicative degli stessi; in particolare:
- a) le componenti tariffarie scontate si applicano all'energia prelevata dai POD che alimentano le infrastrutture di *cold ironing* (IdC) (cfr. art.34-bis, comma 1 del DL 162/2019);
  - b) il Gestore della infrastruttura di *cold ironing* (GdI) si configura sia come cliente finale per il prelievo di energia sia come consumatore finale di energia elettrica ai fini del pagamento dell'accisa (cfr. art.34-bis, comma 01 del DL 162/2019); da ciò si desume che il **GdI debba essere anche intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica** (e quindi titolare del POD);

---

<sup>2</sup> Cfr. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST\\_16051\\_2023\\_ADD\\_1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_16051_2023_ADD_1) pagg. 128-132

- c) con le medesime finalità ambientali, vengono **introdotte due agevolazioni**, entrambe mirate alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica che alimenta le IdC, una relativa agli OGS e l'altra all'accisa (cfr. art.34-bis, commi 1 e 2, del DL 162/2019), e parrebbe dunque opportuno garantire, in linea di principio, il massimo coordinamento possibile tra le due, almeno relativamente alle modalità con cui viene individuata l'energia elettrica da agevolare, almeno per tutte quelle situazioni in cui entrambe le agevolazioni siano applicabili;
- d) tuttavia, **potrebbero verificarsi situazioni in cui è applicabile solo l'agevolazione relativa agli OGS e non quella relativa alla accisa**, visto che su quest'ultima sono stati posti maggiori vincoli, espressi in termini temporali (entro il 31 dicembre 2027) e di tipologia di nave (*“navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW”* e *“navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto”*, (cfr. art.34-bis, comma 2, del DL 162/2019 e art.1 della Decisione di esecuzione (UE) 2021/2058); inoltre, dalla Decisione europea a conclusione del procedimento SA.105117 potrebbero insorgere altre limitazioni per l'agevolazione relativa agli OGS che potrebbero divaricare ulteriormente tra loro i campi di applicazione dei due regimi di agevolazione;
- e) anche qualora le agevolazioni vengano applicate al GdI nell'ambito delle fatturazioni emesse dal venditore di energia, **il beneficiario ultimo delle stesse deve essere l'utilizzatore finale del servizio di cold ironing**, cioè l'armatore o il conduttore della nave ormeggiata in porto, che utilizza il servizio di *cold ironing* ed è quindi cliente del GdI; ciò implica che il GdI trasferisca al proprio cliente le riduzioni di spesa di cui ha beneficiato con riferimento all'energia elettrica prelevata dal cliente stesso (cfr. art.34-bis, comma 1-bis del DL 162/2019);
- f) di verificare l'effettivo trasferimento di beneficio all'utilizzatore finale si occupa **l'Autorità di sistema portuale (AdSP)**, ovunque presente (cfr. art.34-bis, comma 1-bis, del DL 162/2019); inoltre, in ogni caso, *“l'autorità competente”* si deve occupare anche di identificare il GdI *“nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente”* (cfr. art.34-bis, comma 01, del DL 162/2019).

1. *Si condivide l'analisi delle disposizioni normative illustrata in questo capitolo? Se no, quali aspetti si ritiene possano meritare una rivalutazione e/o quali ulteriori aspetti debbano essere considerati?*

### **PARTE III**

#### **ORIENTAMENTI ATTUATIVI**

##### **5. Accreditamento dei soggetti beneficiari**

- 5.1 Per l'identificazione dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni alle infrastrutture di *cold ironing*, si ritiene di poter procedere con l'introduzione di una **procedura di accreditamento** presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (nel seguito: CSEA) e le cui modalità operative sono rimesse alla stessa previa informativa all'ARERA.
- 5.2 La procedura di accreditamento potrebbe essere caratterizzata dai seguenti aspetti:
- a) essere accessibile in modo continuativo nel corso dell'anno, sia per la prima registrazione sia per l'aggiornamento dei dati già comunicati (salvo specifiche indicazioni nella Decisione europea, l'agevolazione *cold ironing* non richiede una registrazione rinnovata per ogni annualità, a differenza di quella per le imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale);
  - b) prevedere la costruzione di una banca dati le cui entità di base siano sia le IdC (con il proprio POD di riferimento) sia i GdI, tenendo conto che più di una IdC può essere alimentata da un medesimo POD e può essere gestita da un medesimo GdI;
  - c) richiedere ai GdI la compilazione di dichiarazioni in regime di autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000), possibilmente con modalità online, attraverso le quali fornire a CSEA le seguenti informazioni:
    - i. **dati anagrafici e di contatto** dell'impresa;
    - ii. elementi utili all'**identificazione delle IdC** gestite (banchina, porto, autorità competente, codice del POD dedicato ad alimentarla, connessione ad una rete elettrica pubblico o a un sistema di distribuzione chiuso);
    - iii. **caratteristiche di ogni IdC** (numero di punti di connessione disponibili per le navi, potenza di ciascuno, eventuale alimentazione anche tramite autoconsumo locale, ecc.);
    - iv. estremi dell'**atto autorizzativo** ottenuto dal GdI per gestire ogni IdC;
    - v. **dichiarazione** (eventualmente corredata da schemi d'impianto o altri elementi utili) che chiarisca se il POD indicato è dedicato ad alimentare esclusivamente IdC o anche altri carichi elettrici e se all'alimentazione della IdC contribuiscano anche impianti di generazione locale;
  - d) una volta completate le prime verifiche, e salva possibilità di procedere a verifiche successive anche a campione, prevedere che CSEA:
    - i. informi il GdI in merito all'effettiva abilitazione al meccanismo di agevolazione in parola;
    - ii. pubblichi un elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e le registri sul Registri degli aiuti di Stato.

- e) prevedere che il diritto al riconoscimento dei suddetti benefici decorra dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il GdI ha presentato a CSEA una richiesta di accesso al beneficio completa di tutta la documentazione necessaria (ad es. dal 1 maggio nel caso di richiesta presentata il 15 marzo).

2. *Si condivide quanto proposto in merito alla procedura di accreditamento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni?*

## 6. Riconoscimento degli sconti sugli OGS

6.1 Almeno in teoria, l'applicazione di sconti sugli OGS potrebbe avvenire sulla base di due approcci diversi, che prevedano rispettivamente quanto segue:

- A. nelle fatture relative all'energia elettrica prelevata dal POD a cui è connessa la IdC vengano applicati i valori scontati delle componenti tariffarie degli OGS (**approccio *ex-ante***, analogo a quanto già oggi avviene nel caso dell'attuale regime delle agevolazioni per le imprese energivore) oppure
- B. il GdI paga gli OGS a tariffa "piena" nella bolletta e recupera gli sconti a cui ha diritto tramite un rimborso periodico ricevuto da CSEA, a fronte di rendicontazione predisposta dal GdI (**approccio *ex-post***, analogamente a quanto era avvenuto nell'ambito del primo meccanismo di agevolazione delle imprese energivore, ai sensi del DM 5/4/2013).

6.2 Tuttavia, malgrado la percorribilità teorica di entrambi gli approcci, le motivazioni illustrate di seguito inducono a ritenere che **l'approccio *ex-post* sia largamente preferibile** e anzi, in considerazione della grande varietà delle situazioni che si possono presentare nelle realtà portuali, e forse l'unico applicabile:

- a) l'approccio *ex-ante* sarebbe eventualmente applicabile solo laddove il POD fosse dedicato esclusivamente ad alimentare IdC; ciò comporterebbe anche verifiche in campo, ripetute nel tempo;
- b) al fine di consentire una corretta gestione di questa nuova forma di agevolazione, l'approccio *ex-ante* comporterebbe la necessità di intervenire per modificare i sistemi di fatturazione di tutte le imprese di distribuzione e vendita (oltre che i software gestionali di CSEA e del Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico) per gestire una nuova tipologia di agevolazione relativamente limitata in termini di numero di punti di prelievo dedicati;
- c) il numero di soggetti beneficiari sarà prevedibilmente molto contenuto anche a regime, quando saranno entrati in esercizio tutti gli impianti di *cold ironing* finanziati dal PNRR (prevedibilmente, nell'ordine di qualche decina di GdI e di non più di una-due centinaia di IdC a pieno regime);

- d) l'approccio *ex-post* può consentire di tenere in considerazione le eventuali differenze tra il volume di energia elettrica prelevata dal POD e il volume di energia effettivamente fornita alle navi per *cold ironing*; tale differenza potrebbe derivare sia da perdite interne all'infrastruttura sia da eventuali "utilizzi secondari" dell'energia elettrica assorbita dalla IdC, quali sistemi di illuminazione, climatizzazione, raffreddamento, ecc. (cfr. schema in Fig.1);
- e) l'approccio *ex-post* potrebbe altresì consentire di gestire correttamente eventuali restrizioni sulle tipologie di navi che possono beneficiare delle agevolazioni sugli OGS, eventualmente introdotte dall'attesa decisione europea a conclusione del procedimento SA.105117 (in modo analogo a quelle già introdotte dal DL 162/2019 in merito all'agevolazione sull'accisa).
- 6.3 Di contro, l'adozione dell'approccio *ex-post* descritto, impone di fatto che:
- f) i GdI siano in grado di **misurare in modo preciso e puntuale i flussi di energia erogati dalla IdC alle navi**, prevedendo l'installazione di misuratori certificati MID in corrispondenza delle prese;
- g) qualora le IdC siano alimentate anche da **impianti di generazione locale**, i dati rilevati dai misuratori di cui al punto precedente vengano ridotti in misura proporzionale al rapporto tra energia autoprodotta ed energia prelevata dal POD (cfr. schema in Fig.2 e relativa procedura descritta al punto successivo);
- h) CSEA debba ricevere documentazione dettagliata in merito ai servizi resi da ogni GdI ai propri clienti di *cold ironing*, tramite la quale poter verificare sia l'effettiva quantità di energia elettrica erogata alle navi sia, eventualmente, la tipologia di navi alle quali è stata erogata (ciò risulterebbe utile anche al "monitoraggio" che verosimilmente sarà previsto dalla Decisione europea a conclusione del procedimento SA.105117).




Fig. 1 – Schema generale in assenza di generatore




Fig. 2 – Schema generale in presenza di generatore

6.4 In base a quanto illustrato al punto precedente, si può intuire come l'entità del rimborso degli OGS da riconoscere periodicamente al GdI debba essere il risultato di un calcolo che tiene conto di diversi aspetti e, tra questi, anche il fatto che la spesa relativa agli OGS viene valutata applicando una struttura tariffaria trinomia, cioè pari alla somma di una quota fissa (€/anno), di una quota proporzionale al picco di potenza prelevato mensilmente al POD (€/kW/anno) e di una quota energia (€/kWh). Si possono allora verificare due situazioni:

- nel caso semplice in cui non è presente alcuna generazione locale (cfr. schema di Figura 1):
  - ✓ il misuratore C1 rileva il volume di energia erogata alle navi ammesse all'agevolazione ( $E_{C1}$ );
  - ✓ il misuratore M1 rileva al POD sia il prelievo totale di energia ( $E_{prel}$ ) sia il picco di potenza mensile ( $P_{imp}$ );
  - ✓ applicando i valori delle componenti Asos e Arim e i dati di  $E_{prel}$  e  $P_{imp}$ , si può calcolare l'ammontare dovuto per gli OGS ( $Spesa_{OGS}$ );
  - ✓ l'entità del rimborso potrebbe allora essere valutata in proporzione al rapporto tra le energie:

$$\text{Rimborso} = Spesa_{OGS} * E_{C1} / E_{prel}$$

- nel caso più complesso in cui è presente generazione locale (cfr. schema di Figura 2):
  - ✓ il misuratore C1 rileva il volume di energia erogata alle navi ammesse all'agevolazione ( $E_{C1}$ );
  - ✓ il misuratore M2 rileva il volume di energia prodotta dall'impianto di generazione ( $E_{prodotta}$ );
  - ✓ il misuratore M1 rileva il volume di energia eventualmente prelevata dalla rete ( $E_{prel}$ ) e il picco di potenza ( $P_{imp}$ ), qualora l'energia e la potenza prodotte localmente non siano sufficiente a soddisfare i fabbisogni;
  - ✓ esattamente come già visto nel caso di Fig.1, applicando i valori delle componenti Asos e Arim e i dati di  $E_{prel}$  e  $P_{imp}$ , si può calcolare l'ammontare dovuto per gli OGS ( $Spesa_{OGS}$ );
  - ✓ l'entità del rimborso non può in questo caso essere valutata applicando la medesima formula già illustrata per il caso semplice, perché si rischierebbero di ingenerare distorsioni di varia natura<sup>3</sup>; si propone allora di adottare la seguente formula alternativa:

$$\text{Rimborso} = Spesa_{OGS} * E_{C1} / (E_{prel} + E_{prodotta})$$

- 6.5 I calcoli descritti al punto precedente verranno svolti da CSEA sulla base delle informazioni fornite dal GdI (per quanto riguarda  $E_{C1}$ ), attraverso una procedura di periodica rendicontazione, e dai gestori di rete, pubblica o SDC (per quanto riguarda  $E_{prel}$  ed  $E_{prodotta}$ )<sup>4</sup>.

3. *Si condividono la preferenza espressa per l'adozione di un approccio di tipo ex-post anziché un approccio di tipo ex-ante? Se no, per quali motivi?*
4. *Con quale frequenza si ritiene opportuno prevedere possa avvenire la rendicontazione a CSEA per ottenimento del rimborso? una ipotesi di frequenza semestrale del rimborso sarebbe considerata adeguata?*
5. *Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alle modalità di implementazione dell'approccio ex-post? Quali eventuali integrazioni o modifiche si riterrebbero necessarie?*
6. *Si condividono gli algoritmi di calcolo del rimborso proposti per il caso semplice e per il caso con generazione locale?*

<sup>3</sup> Ad esempio, nel caso in cui  $E_{prel}$  fosse inferiore a  $E_{C1}$ , il rimborso risulterebbe superiore a  $Spesa_{OGS}$ . Inoltre, per effetto di un errato criterio di calcolo del rimborso, in certi casi potrebbe risultare più conveniente immettere l'energia prodotta nella rete pubblica, anziché utilizzarla localmente, e prelevare tutto il fabbisogno dalla rete.

<sup>4</sup> Tali dati dovranno essere forniti a CSEA con lo stesso livello di dettaglio già adottato per implementare le agevolazioni relative alle imprese elettrivore.